



# CITTA' DI CAORLE

(Provincia di Venezia)

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

HHHHHHHHH

Foglio notizie:

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 07.06.2005

MODIFICATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22.04.2008

PUBBLICATO All'Albo Pretorio per 15 giorni:  
- all'adozione della delibera di approvazione dal 23.06.2005  
- all'adozione della delibera di modifica n. 36/2008 dal 08.05.2008

E' DIVENUTO ESECUTIVO

ENTRATO IN VIGORE in data 08.07.2005, sedicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione, effettuata dal 23.06.2005, per la durata di 15 giorni.  
in data 24.05.2008, sedicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione, effettuata dal 08.05.2008, per la durata di 15 giorni



**CITTÀ DI CAORLE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI**

**UFFICIO ECOLOGIA**



30021 Caorle (VE) – Via del Passarin 15 - P.I. 00321280273

Centr. 0421.219111 – Fax 0421.219300

Web <http://www.comune.caorle.ve.it>

**REGIONE VENETO**  
**PROVINCIA DI VENEZIA**

**COMUNE DI**  
**CAORLE**

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**  
del  
**TERRITORIO COMUNALE**

**ALLEGATO 3:**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

Rev. del 16/04/2008

Responsabile del procedimento: **Lazzarin ing. Enzo**

Responsabile dell'istruttoria: **Peretto ing. Vania**

Tel 0421.219223

E-mail: [vania\\_peretto@comune.caorle.ve.it](mailto:vania_peretto@comune.caorle.ve.it)

**Orario di apertura al pubblico**

LUN. – MER. – VEN. dalle ore 9:00 alle ore 12:30

MAR. – GIO. dalle ore 16:30 alle ore 17:30

*Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell'esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di carica presso il Comune di Caorle - Via del Passarin, 15, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco.*

pv 27/12/2007

c:\documents and settings\mattia\_munerotto\desktop\regolamento aggiornato 2008.doc

## **TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI**

### **art. 1 - Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95..-

Dal medesimo vengono escluse le fonti quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P..-

## **TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

### **art.2 - Definizioni**

Si definiscono:

- **Attività Rumorosa:** l'attività causa d'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività temporanea che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Proprio perché considerate temporanee, queste attività godono di limiti ed orari più permissivi, in deroga ai limiti acustici e di orario previsti dalla legge; in particolare, non si applicano i limiti differenziali, i limiti di zona e gli orari che distinguono il periodo notturno da quello diurno.- Il presente regolamento riporta le deroghe agli orari, ai limiti sonori e i conseguenti ulteriori vincoli a cui attenersi per effettuare attività rumorose a carattere temporaneo.

### **Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

### **art. 3 – Norma di rinvio**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, è consentita nei periodi previsti dal vigente "Regolamento sull'esercizio e l'allestimento dei cantieri edili", approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 31.05.2005, n° 28.

### **Sezione 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI**

### **art.4- Definizioni**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le manifestazioni sportive e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti acustici previsti per legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale (con o senza dj), esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata.

### **art.5 - Limiti ed orari**

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 4 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1 riportata in allegato.

I termini indicati in tabella sono basati su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici,

storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m).-

## **art.6- Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività di cui all'art. 4, esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1, si intende assentito previa presentazione al Comune almeno 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione, di una comunicazione come da allegato 2 al presente Regolamento.

La comunicazione conterrà:

- programma delle serate previste nell'arco dell'anno e/o della stagione;
- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità;
- l'elenco degli accorgimenti tecnico-organizzativi per il contenimento del disturbo;

In tutti gli altri casi, il richiedente dovrà presentare al Comune domanda di deroga, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, utilizzando l'apposita modulistica.

La richiesta di autorizzazione in deroga per intrattenimenti entro le ore 2.00 conterrà:

- programma delle serate previste nell'arco dell'anno e/o della stagione;
- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità
- l'elenco degli accorgimenti tecnico-organizzativi per il contenimento del disturbo confermati da relazione sull'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato;
- dichiarazione di impegno a rispettare i limiti di legge e gli orari.,-

Le deroghe autorizzante secondo quanto stabilito nel presente regolamento, potranno comunque contenere prescrizioni specifiche, anche eventualmente preso atto del parere dei Servizi interessati (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Polizia Locale).-

Le deroghe potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali ed al massimo fino all'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio, anche in relazione all'ubicazione del locale e alla conformazione del sito; entro tale orario deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all'art. 31 legge regionale 29/2007.

Per le deroghe oltre le ore 2.00, e fino all'orario di chiusura dell'attività, dovrà essere fornita, oltre che la documentazione sopra elencata, anche una relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato in materia acustica, che stabilisca il raggio minimo oltre il quale i rumori prodotti dal locale non risultino più udibili, a partire da un valore di emissione sonora pari a 45 dB. Se entro tale raggio ricadono abitazioni e/o strutture turistico/ricettive ove vi sia permanenza di persone, la deroga potrà essere concessa solo in presenza dell'assenso di tutti gli interessati.-

Copia della comunicazione di cui al presente articolo e dell'autorizzazione rilasciata dal Comune nei casi di deroga, dovrà essere tenuta a disposizione nel luogo in cui si svolge la manifestazione per i controlli da parte degli enti preposti.

## **art. 7 sospensioni**

Il Sindaco può procedere alla sospensione di tutte le attività di cui all'art. 4 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

## **art. 8 musica di sottofondo**

L'utilizzo di impianti (sia Hi-Fi che apparecchiature audiovisive) per diffusione di musica di sottofondo è consentito all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi e a tutte le attività commerciali, artigianali e di servizio.

**La musica di sottofondo all'interno** dei locali deve avere valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori; diffusori acustici e gli amplificatori dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere la percezione dei suoni all'esterno dei locali. Resta comunque fermo il rispetto dei limiti assoluti di zona ed i valori limite differenziali di immissione.

**La musica di sottofondo all'esterno:** qualora l'attività ricada nel Centro Storico l'impianto di amplificazione esterno è consentito solo se il gestore è in possesso di titolo autorizzativo ai sensi delle vigenti norme in materia edilizia. Dette emissioni sonore dovranno essere moderate e tali da non sovrastare il normale livello di pressione sonora associata al conversare delle persone. I diffusori acustici dovranno essere installati e rivolti in maniera tale da contenere le immissioni il più possibile nell'area di pertinenza del locale.

Gli orari di esercizio della diffusione sonora dovranno conformarsi agli orari di apertura dell'attività.-

Resta comunque fermo il rispetto dei limiti assoluti di zona ed i valori limite differenziali d'immissione.

## **TITOLO III° DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO**

### **art. 9 - definizioni**

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'ideale documentazione di impatto acustico (D.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 3 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la D.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi all'ARPAV. La realizzazione degli interventi previsti nella D.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.) e di quelli eventualmente prescritti dall'ARPAV.

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 21.

## **TITOLO IV° ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE**

### **art. 10 - macchine da giardino**

L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito,

nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
- nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

#### **art. 11 - altoparlanti**

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

#### **art. 12 - cannoncini antistormo**

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;
- 

#### **art. 13 – razzi e fuochi d'artificio**

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

## **TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE**

#### **art. 14 – uso di elettrodomestici ed impianti sonori**

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

#### **art. 15 – impianti tecnici**

L'impianto e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

## **TITOLO VI° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE**

#### **art. 16 - applicazioni**

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art. 27 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

## **TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **art. 17 - accertamenti**

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

### **art.18 - misurazioni e controlli**

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale e alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.; qualora l'A.R.P.A. non esegua la verifica richiesta entro 15 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

### **art. 19 - sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, qualora il fatto non sia punito da disposizioni penali e salva l'applicazione del principio di specialità sono così sanzionate:

- per le attività eseguite in orari diversi da quelli regolamentati è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00. Alla seconda violazione accertata, il dirigente del Settore Servizi Tecnici emetterà ordinanza di sospensione dell'attività rumorose per la durata di 15 giorni. Alla seconda violazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge 689/81.-
- per le attività eseguite in assenza dell'autorizzazione prevista all'art. 6, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.
- per le attività eseguite in assenza di comunicazione prevista all'art. 6, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.-

- Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

#### **art. 20 – norme di rinvio**

Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.-

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le autorizzazioni all'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo già rilasciate.-

**allegato 1**  
**(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA**  
**AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO**  
**PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta legale  
o marca da  
bollo

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
CAORLE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di: •  
legale rapp.te • titolare • altro (specif.) \_\_\_\_\_ della • manifestazione • ditta

sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n.civico, telefono, fax)

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività  
rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ da effettuarsi in  
località/via \_\_\_\_\_ nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e negli  
orari \_\_\_\_\_ in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti  
motivazioni: \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.
- 3) Autodichiarazione di rispetto dei limiti di legge

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma

\_\_\_\_\_

**allegato 2**  
**(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)**

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA**  
**A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
CAORLE

(  
Il sottoscritto

\_\_\_\_\_ in qualità di:  
• legale rapp.te    • titolare    • altro (specif.) \_\_\_\_\_ della •  
manifestazione    • ditta \_\_\_\_\_  
(via, n. civico, località telefono)  
sede legale \_\_\_\_\_

**C O M U N I C A**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e negli orari \_\_\_\_\_  
in località/via \_\_\_\_\_ si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente  
in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma  
\_\_\_\_\_

### allegato 3

## DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso. Essa dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice;
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
  - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia tramite planimetrie e, ove necessario, prospetti;
  - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile espresso come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
  - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n° 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla legge n° 447 del 1995 non fossero rispettati.
9. Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

#### APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2.000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti (edificate e non) che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Inoltre, se necessario ai fini della valutazione:

- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2.000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.

**TABELLA 1**

C A T	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	d u r a t a	N. MASSIMO di giorni consecutivi	N. MASSIMO di giorni all'anno	LIMITE in facciata (dBA)	LIMITE ORARIO
1	<b>CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO</b> (ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	4 h	3	-	70/95	dalle 15 alle 24 (1) (2)
2	<b>CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO</b> (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l'importanza è data dall'afflusso previsto	4 h	3	-	65	dalle 15 alle 24 (1) (2)
3	<b>Concerti all'aperto e intrattenimenti musicali</b> esercitati a supporto di attività principale (ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)	4 h	3	60	65	23.30 (2)
4	<b>Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sagre paesane</b> , punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	8 h	3	-	65	9 - 13 15 - 24 (2)

(1) comprende anche il sound check pomeridiano

(2) ad eccezione dell'ultima notte dell'anno e Ferragosto, per i quali verrà emanato apposito atto amministrativo